
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Francesca PROIETTI (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Riassunzione del processo sospeso o interrotto: è valida se fatta con citazione ad udienza fissa?

Al fine della valida riassunzione del processo sospeso o interrotto, non è influente che la parte istante vi abbia provveduto, anziché con comparsa o ricorso al giudice per la fissazione dell'udienza di prosecuzione, con citazione della parte ad udienza fissa, la quale possiede tutti i requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo previsto nell'art. 297 c.p.c., consistente nel compimento di un atto di parte prima che sia trascorso il termine perentorio entro il quale va promossa la prosecuzione del giudizio, che può essere perseguita anche attraverso un atto di citazione che sia notificato alla controparte prima della scadenza del termine medesimo e, pertanto, non rileva che nell'ipotesi da ultimo indicata, difetti il decreto di fissazione d'udienza.

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 6.5.2015, n. 9000

...omissis...

Con il primo motivo si lamenta "violazione dell'art. 116 c.p.c., sulla valutazione documentale dell'avviso di ricevimento del 16.07.2001" nonché "insufficiente e contraddittoria motivazione sul fatto controverso e decisivo di giudizio, riguardante la pretesa validità della riassunzione, eseguita, invece, in violazione degli artt. 300, 301, 303 e 305 c.p.c." (art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5).

Le ricorrenti negano di aver riconosciuto la tempestività e regolarità della riassunzione; assumono che la notifica dell'atto di citazione in riassunzione, peraltro mancante di qualsiasi decreto di fissazione dell'udienza dal parte del giudice competente, non sarebbe andata a buon fine nei confronti di L.B., sicchè il suo deposito in cancelleria, avvenuto in data 23 aprile 2001, non poteva avere alcun effetto ai sensi dell'art. 303 c.p.c., mentre l'unica richiesta avversaria di fissazione dell'udienza di riassunzione era stata proposta per la prima volta al Giudice in data 22 giugno 2001, oltre il termine di sei mesi dalla declaratoria d'interruzione del processo, risalente al 7 novembre 2000; precisano che, qualora la riassunzione avvenga con atto di citazione, questa debba essere notificata alla controparte prima della scadenza del prescritto termine perentorio. Ritengono che, comunque, il dies a quo nella specie doveva individuarsi non già nella data di declaratoria dell'interruzione bensì in quella del decesso dell'avv. xxxxx, avvenuto il 12 ottobre 1999, sicchè all'udienza del 22 giugno 2001 il termine di riassunzione era ormai scaduto, con conseguente estinzione del processo ai sensi dell'art. 305 c.p.c., atteso che, peraltro l'eventuale proroga avrebbe potuto essere chiesta solo prima della scadenza del predetto termine. Assumono inoltre le ricorrenti che la Corte di merito ha ritenuto di confermare la correttezza della rinnovazione della notifica disposta il 22 giugno 2001, reputando rituale l'avvio del procedimento notificatorio non perfezionato per il mancato ritiro del plico depositato presso l'ufficio postale, certificato dalla cartolina con la menzione di "atto non ritirato", "non essendo stata individuata la persona cui l'atto doveva essere consegnato", sostenendo che tale precisazione non sarebbe rilevabile dalla cartolina di riferimento sicchè sarebbe errata, oltre che illogica e contraddittoria, atteso che il destinatario era il solo xxx di cui si ignorava ancora la morte. Hanno pure evidenziato che il ritiro dell'atto, poi avvenuto il 16 luglio 2001, sarebbe stato attribuito all'erede del xxx.P., laddove quest'ultima, a margine della sottoscrizione, si era qualificata non già quale erede, ma come moglie del predetto, così riconducendo la pretesa validità della notifica al destinatario effettivo. Sostengono, infine, le ricorrenti che, non essendovi stata l'interruzione del processo per morte del xxx., in difetto della dichiarazione del suo decesso, il decorso del tempo dalla stessa xxx)) non avrebbe consentito la notifica impersonale e collettiva agli eredi nell'ultimo domicilio del xxxxx, con obbligo della notifica personale ai singoli aventi causa. Con il secondo motivo si lamenta "contraddittoria e insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio in ordine alla posizione della ricorrente xxxxx (art. 360 c.p.c., n. 5) nonché "falsa ed erronea applicazione del combinato disposto degli artt. 299, 300 e 301 c.p.c." (art. 360 c.p.c., n. 3). Sostengono i ricorrenti che la Corte di merito avrebbe perso di vista che nel caso concreto l'interruzione riguardava solo il difensore, non essendo il decesso

del xxx stato dichiarato nelle forme di rito nè essendo emerso dalle relate di notifica eseguite nei confronti del medesimo, sicchè il rapporto con la xxxP. non si sarebbe mai validamente costituito, avendo la stessa ritirato il plico quale moglie del destinatario, con conseguente mancata instaurazione del rapporto processuale con gli eredi della detta parte.

Con il terzo motivo si lamenta che la sentenza gravata "è ulteriormente viziata ai sensi dell'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, per la posizione riflessa delle ricorrenti e xxxxx., nei cui confronti il contraddittorio non si è mai instaurato validamente a seguito dell'assorbente mancata valida e principale costituzione del rapporto processuale nei confronti della signora Bxxxx."

Assumono i ricorrenti che l'inesistenza di una valida riassunzione nei confronti di almeno uno degli eredi del L. sarebbe confermata dall'atto di riassunzione del 19 marzo 2007 redatto in forma di atto di citazione ad udienza fissa estesa a xxxx., quale erede del Lxxxx unitamente alle figlie xxxx e sostengono che l'inesistenza di un valido rapporto processuale nei confronti della xxxxxxx. escluderebbe la possibilità di integrazione del contraddittorio, erroneamente disposta nei confronti delle predette coeredi del xxxx.

Con il quarto motivo si lamenta che la sentenza gravata "è ulteriormente viziata anche al punto 3.4 - riservato al quarto motivo di appello - (pag. 5) sotto diversi profili riconducibili all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, per violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 300, 301 e 305 c.p.c. e per contraddittoria motivazione circa la , limitazione della nullità alla sola prova testimoniale per violazione del principio del contraddittorio nei confronti delle ricorrenti Lxxxxx."

Assumono i ricorrenti che la Corte di merito, partendo dall'erroneo presupposto dell'avvenuta regolarizzazione del rapporto processuale nei confronti della B. in data 16 luglio 2001, ha confermato la sussistenza della nullità solo per il periodo successivo, fino alla costituzione delle litisconsorti necessarie (8 maggio 2007) senza considerare che, nel periodo 2001 - 2007, "viziato per l'accertata violazione del contraddittorio nei confronti delle litisconsorti necessarie, erano state pronunciate due ordinanze rilevanti sotto il profilo delle garanzie difensive e determinanti per l'ulteriore corso della causa", e cioè l'ordinanza dell'8 novembre 2002, con cui il GOA aveva ritenuto, per effetto della ricezione del plico diretto al xxxx. da parte della moglie in data 16 luglio 2001, l'avvenuta regolare notifica della riassunzione nei confronti del predetto, nonchè l'ordinanza del 28 giugno 2006 con cui, considerato che la conoscenza del decesso del xxxxxxx. si era verificata ad oltre un anno dalla sua morte, per cui non era valida la notifica agli eredi collettivamente ed impersonalmente nell'ultimo domicilio del defunto, il GOA aveva revocato l'ordinanza richiamata prima, facendo obbligo alla parte attrice di notificare la riassunzione del processo agli eredi del xx., dopo la loro identificazione.

Ad avviso delle ricorrenti la disposta rinnovazione conferma la mancata precedente valida costituzione del rapporto processuale nei confronti della B. con l'ulteriore conseguente tardività della riassunzione erroneamente disposta dall'istruttore a nove anni dell'evento interruttivo e senza che ne ricorressero le condizioni, per l'irritualità della notizia del decesso del convenuto, certificata in atti ma non confermata con la necessaria declaratoria di interruzione ex art. 300 c.p.c..

Con il quinto motivo si deduce che la sentenza impugnata sarebbe "viziata al punto 3.5) per violazione di legge riconducibile nella previsione di cui all'art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione all'inosservanza degli artt. 303, 305 e 342 c.p.c.". Sostengono le ricorrenti che l'estinzione del processo sarebbe automaticamente scaturita dall'inosservanza del termine di riassunzione di cui all'art. 303 c.p.c., per espressa previsione dell'art. 305 c.p.c., ed all'uopo sarebbe sufficiente l'eccezione di parte, sollevata in sede di costituzione dalle ricorrenti nè sarebbe occorso specifico motivo al riguardo, essendo stata tale eccezione chiaramente enunciata nell'atto di impugnazione.

I motivi proposti che, essendo strettamente connessi, ben possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati, precisandosi che vanno disattese le eccezioni di inammissibilità sollevate dalle controricorrenti, in quanto possono enuclearsi, sia pure con non agevole lettura, le censure proposte.

Si osserva che "il riconoscimento delle stesse appellanti" di cui a p. 3 della sentenza impugnata si riferisce chiaramente al solo deposito della citazione in riassunzione in data 23 aprile 2001, sicchè vanno disattese le doglianze sollevate sul punto nella prima parte della lett. 1.a) del primo motivo di ricorso.

Va poi precisato che, a seguito delle sentenze della Corte costituzionale n. 139 del 1967, n. 178 del 1970, n. 159 del 1971 e n. 36 del 1976, il termine per la riassunzione o la prosecuzione del processo interrotto per la morte del procuratore costituito di una delle parti in causa decorre non già dal giorno in cui si è verificato l'evento interruttivo, bensì da quello in cui la parte interessata alla riassunzione abbia avuto di tale evento conoscenza legale, mediante dichiarazione, notificazione o certificazione, ovvero a seguito di lettura in udienza dell'ordinanza di interruzione, non essendo sufficiente la conoscenza aliunde acquisita (Cass. 11 febbraio 2010, n. 3085; Cass. 8 marzo 2007, n. 5348). In difetto di prova della legale conoscenza dell'evento in data anteriore al semestre precedente la riassunzione o la prosecuzione, il cui onere incombe sulla parte che ne eccepisce l'intempestività (Cass. 11 febbraio 2010, n. 3085), nel caso di specie, occorre far riferimento alla dichiarazione dell'interruzione avvenuta all'udienza del 7 novembre 2011, come correttamente ritenuto dalla Corte di merito.

Al fine della valida riassunzione del processo sospeso o interrotto, non è influente che la parte istante vi abbia provveduto, anzichè con comparsa o ricorso al giudice per la fissazione dell'udienza di prosecuzione, con citazione della parte ad udienza fissa, la quale possiede tutti i requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo previsto nell'art. 297 c.p.c., consistente nel compimento di un atto di parte prima che sia trascorso il termine perentorio entro il quale va promossa la prosecuzione del giudizio, che può essere perseguita anche attraverso un atto di citazione che sia notificato alla controparte prima della scadenza del termine medesimo (Cass. 9 novembre 2001, n. 13857; Cass. 20 dicembre 2007, n. 26977; Cass., sez. un., 28 dicembre 2007, n. 27183) e, pertanto, non rileva che nell'ipotesi da ultimo indicata, difetti - come nel caso all'esame - il decreto di fissazione d'udienza, contrariamente a quanto assumono le ricorrenti.

Il giudizio risulta tempestivamente e ritualmente riassunto nei confronti di P., litisconsorte necessario, in data 11 aprile 2001, come evidenziato dai controricorrenti; pertanto, ritualmente è stata disposta la rinnovazione nei confronti delle eredi del xxxxxxxxx, con ordinanza del 28 giugno 2006,

evidenziandosi che nei confronti di quest'ultimo, peraltro, il processo risulta essere stato riassunto già nell'aprile 2001, non essendo all'epoca ancora stato dichiarato il suo intervenuto decesso, e che di tale riassunzione era stata poi disposta la rinnovazione ex art. 291 c.p.c., per difetto del termine di sessanta giorni tra il perfezionamento della notifica per compiuta giacenza e la data di udienza fissata, come evidenziato dai controricorrenti, senza che nulla sia stato contestato ex adverso a tale ultimo riguardo (rinnovazione ex art. 291 c.p.c.). L'esame di ogni altra questione pure proposta risulta assorbito.

Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza tra le parti costituite, mentre non vi è luogo a provvedere per dette spese nei confronti dell'intimato, non avendo lo stesso svolto attività difensiva in questa sede.

p.q.m.

La Corte rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 7.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori, come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 3 dicembre 2014.

La Nuova **Procedura Civile**
Direttore Scientifico: Luigi Viola

ADMAIORA

Editrice
